

COMUNE DI ROIO DEL SANGRO

Provincia di Chieti

Comune di Roio del Sangro

66040

e-mail: comunediroidelsangro@Virgilio.it

Tel. 0872/948142

C.C.P. 10706661

Cod. Fisc. 8100301 069 1

P. IVA 0147174 069 4

Fax 0872/948566

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° : 27 DEL 28.09.2012

Oggetto: Determinazione Aliquote I.M.U.

L'anno **duemiladodici** addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **10:00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta in prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:

1 - RAMONDELLI Sabatino	Presente
2 - CAVORSO Giuseppe	Presente
3 - DE SANCTIS Isabella	Presente
4 - SCARCI Mario	Presente
5 - DI CARLO Margherita	Assente
6 - CESE Domenico	Assente
7 - MONACO Angelomaria	Assente

Totale presenti **4**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dr.ssa Mariarosaria PEPE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Sabatino RAMONDELLI** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26;

Visto il D.Lgs. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale";

Visti in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale unica in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili;

Considerato che

- l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale unica, a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13;
- l'applicazione a regime dell'imposta municipale unica è fissata al 2015.

Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- ai sensi dell'art. 29, comma 16-*quater* della Legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione con modificazioni del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 è stato differito al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2012;
- con Decreto del Ministro dell'Interno del 20 giugno 2012 è stato differito al 31 agosto il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2012;
- con Decreto del Ministro dell'Interno del 20 agosto 2012 è stato differito al 31 agosto il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2012;
- con delibera n. 19 del 31.08.2012 questo ente ha approvato il bilancio di previsione 2012;

Preso atto che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti;

Visto il comma 12 bis, ultimo periodo, dell'art. 13 D.L. 201/2011 – introdotto dalla legge di conversione del D.L. 16/2012 – in cui è previsto che i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lett e) del D.Lgs. 267/00 e dall'art. 1 comma 169 del D.Lgs. 296/06;

Rilevato che con propria precedente deliberazione nr. ____ il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento sull'Imposta Municipale Unica che trova il suo fondamento normativo nel Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazione dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

Considerato che l'entrata in vigore del su citato Regolamento determina la contestuale abrogazione del vigente Regolamento sull'imposta comunale sugli immobili;

Visionato lo schema di Regolamento sull'imposta municipale unica composto da 20 articoli, predisposto dagli Uffici Comunali;

Visto il comma 169 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) che ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni che se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il comma 156 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) che ha stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote ICI;

Vista la L. 42/2009;

Visto il D.Lgs. 23/2011, ed in particolare gli artt. 8 e 9;

Visto il D.L. 201/2011, convertito con modificazione dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 ed in particolare l'art. 13;

Preso atto delle modifiche apportate dal D.L. 16/2012, convertito dalla Legge n. 44/2012, all'art. 13 della L. 214/2011;

Considerato che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda all'art. 13, comma 4 e 5 della L. 214/2011;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. N. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge N. 214/2011, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari al 7,6‰, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) **Aliquota di base 7,6‰**: variabile in aumento o in diminuzione nel limite del 3‰
- 2) **Aliquota abitazione principale 4‰**: variabile in aumento o in diminuzione nel limite del 2‰
- 3) **Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2‰**: riducibile fino all'1‰
- 4) **I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 4‰ nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario** ai sensi dell'articolo 43 del Testo unico di cui al D.P.R. 917/1986, che recita:
"1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per

l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati".

Ritenuto pertanto opportuno determinare le aliquote dell'imposta municipale unica per l'anno 2012 nel seguente modo:

abitazione principale e relative pertinenze	aliquota 0,4 per cento
altri fabbricati e aree edificabili	aliquota 0,86 per cento
fabbricati rurali ad uso strumentale	aliquota 0,2 per cento
fabbricati cat. D (insediamenti produttivi)	aliquota 0,106 per cento

Ritenuto opportuno prevedere per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze:

- una **detrazione** fino a concorrenza del suo ammontare, di **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; si precisa che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- la **detrazione** di cui al punto precedente è **maggiorata di 50 euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

Precisato che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Precisato, altresì, ai soli fini dell'applicazione della detrazione pari ad euro 200,00 di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, prevista per l'abitazione principale, si considerano tali:

- a. le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b. gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari regolarmente assegnati agli aventi diritto.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, dai competenti Responsabili del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano,

Esito proclamato dal Presidente,

DELIBERA

Di determinare, ai fini dell'Imposta Municipale Unica per l'anno 2012, le aliquote IMU nelle seguenti misure:

abitazione principale e relative pertinenze	aliquota 0,4 per cento
altri fabbricati e aree edificabili	aliquota 0,86 per cento
fabbricati rurali ad uso strumentale	aliquota 0,2 per cento
fabbricati cat. D (insediamenti produttivi)	aliquota 0,106 per cento

Di prevedere per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze:

- una **detrazione** fino a concorrenza del suo ammontare, di **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; si precisa che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- la **detrazione** di cui al punto precedente è **maggiorata di 50 euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della

maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

Di stabilire che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Di stabilire, altresì, che ai soli fini dell'applicazione della detrazione pari ad euro 200,00 prevista per le abitazioni principali, di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, si considerano tali:

- c. le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- d. gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari regolarmente assegnati agli aventi diritto;

Di chiarire che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda all'art. 13, comma 4 e 5 del D.L. 201/2011;



Di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva).

Di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per la durata stabilita dall'art. 124 del D.Lgs. 267/2000;

Di dichiarare successivamente con voti unanimi favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mariarosaria PEPE



IL SINDACO
Sabatino RAMONDELLI



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 T.U.E.L. 267/2000)

n. 183 Registro delle Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li 28-09-2012



IL MESSO COMUNALE

Sig. ZARVINGA Enzo